

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ANDRIA PER FINALITÀ DI SICUREZZA**

(Approvato con deliberazione di C.C. n° ... del)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali

Art. 5 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la lettura delle targhe dei veicoli e per l'emergenza

Art. 6 - Ulteriori ambiti di applicazione del trattamento dei dati personali attraverso dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada e particolari sistemi mobili

CAPO II SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare

Art. 8 - Responsabile (esterno) del trattamento

Art. 9 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

Art. 10 - Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione dei sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la lettura delle targhe dei veicoli e per l'emergenza

Art. 11 - Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Regole generali per il trattamento dei dati personali

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 13 - Obbligo di informativa

Art. 14 - Diritti dell'interessato

Art. 15 - Accesso ai filmati

Art. 16 - Comunicazione dei dati personali

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati personali

Sezione II - Sicurezza nel trattamento dei dati personali

Art. 18 - Misure di sicurezza

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Modifiche regolamentari

Art. 21 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante sistemi di videosorveglianza attivati o attivabili nel territorio del Comune di Andria nei seguenti ambiti:

- sistema integrato di videosorveglianza per la sicurezza urbana;
- sistema integrato per la lettura delle targhe dei veicoli;
- sistema integrato per l'emergenza mediante colonnine SOS o apparecchiature analoghe.

2. I suddetti sistemi di videosorveglianza sono da intendersi di tipo "integrato", in quanto consentono la condivisione, integrale o parziale, delle immagini da parte di soggetti diversi attraverso l'utilizzo delle medesime infrastrutture tecnologiche nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.

3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Specifici provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali;
- Linee Guida sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video (Linee guida n. 3/2019), adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board), del quale fanno parte le Autorità di controllo per ciascun stato membro e il Garante europeo della protezione dei dati;
- Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

b) per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato), anche indirettamente; in particolare per quanto riguarda il presente regolamento, si intende per dato personale l’immagine rilevata e registrata attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all’art. 1;

c) per “titolare”, l’Ente Comune di Andria, che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

d) per “responsabile”, la persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

e) per “autorizzati” le persone fisiche che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;

f) per “interessato”, la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione, o mediante interconnessione;

h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Il trattamento dei dati personali negli ambiti indicati all'art. 1 è finalizzato specificamente:

a) alla tutela della sicurezza urbana, intesa, secondo la definizione del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 riformulata dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi o patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza;

b) a svolgere attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia nonché tutela ambientale, prevenzione e accertamento di illeciti amministrativi;

c) a rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana;

d) alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali ed eventuale accertamento di violazioni alle norme sulla circolazione stradale attraverso le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza, anche del traffico urbano, qualora non siano l'unico strumento di accertamento dei fatti, ai sensi

dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, rientrando dette immagini tra gli atti di accertamento idonei a ricostruire episodi, situazioni e comportamenti individuali, anche nell'ambito del procedimento sanzionatorio;

e) alla tutela delle persone attraverso sistemi attivabili per l'emergenza;

3. Le predette finalità sono del tutto conformi ai compiti di interesse pubblico e alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Andria, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Codice di procedura penale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

4. Nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, l'Ente promuove politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, attraverso separati accordi o protocolli d'intesa, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza.

5. L'Ente potrà inoltre finalizzare attività di controllo del territorio integrate attraverso specifici accordi di partenariato pubblico-privato, in particolare con aziende pubbliche, partecipate o con altri soggetti privati.

Art. 4 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, rinviando per eventuali specificità a quanto riportato nei seguenti art. 5 e 6 del presente regolamento.

2. I suddetti impianti non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 – Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la lettura delle targhe dei veicoli e per l'emergenza

1. I sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana possono essere utilizzati dal Comune di Andria in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di tutelare la sicurezza secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.

2. La disponibilità di immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'attività della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine sul territorio comunale, secondo le indicazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e in applicazione di accordi o patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana.

3. Le immagini possono, altresì, essere utilizzate da parte della Polizia Giudiziaria per indagini di iniziativa o delegate.

4. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati di videosorveglianza, utilizzati anche per la lettura delle targhe dei veicoli in transito, può essere effettuato al fine di avviare accertamenti connessi con la sicurezza urbana.

5. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati per l'emergenza è effettuato a tutela delle persone che transitano o si trovano nell'area interessata ove ubicato l'impianto, in applicazione di accordi o patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana.

Art. 6 – Ulteriori ambiti di applicazione del trattamento dei dati personali attraverso dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada e particolari sistemi mobili

1. L'utilizzo di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale costituisce trattamento dei dati personali, analogamente al trattamento derivante da sistemi di videosorveglianza.

2. I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente regolamento possono inoltre comprendere l'utilizzo di apparecchi mobili di ripresa, quali:

- Body Cam e Dash Cam;

- Fototrappole e sistemi mobili di videosorveglianza.

3. Gli operatori di Polizia Locale, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, possono essere dotati di Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e di Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, contenente le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi.

4. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi inoltre di telecamere riposizionabili, tipo fototrappola, anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo, nonché di apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili, da installare secondo necessità, qualora gli eventuali illeciti riscontrabili sul territorio non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

5. Il Comando di Polizia Locale può altresì dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini come i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – in conformità alla normativa vigente e in particolare alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 – Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare

1. Il Comune di Andria riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Il titolare esercita le proprie funzioni tramite il Segretario Generale e i dirigenti, ai quali come previsto dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha attribuito specifici compiti e funzioni. Può altresì avvalersi del supporto e della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Ente.

3. I dirigenti sono tenuti al rispetto, sotto la propria responsabilità, degli adempimenti stabiliti nel presente regolamento.

Art. 8 – Responsabile (esterno) del trattamento

1. La responsabilità (esterna) del trattamento dei dati personali connesso all'attività di videosorveglianza negli ambiti indicati all'art. 1 è attribuita con la sottoscrizione, tra il titolare e il responsabile, dell'accordo sul trattamento dei dati personali.

2. In tale accordo, devono essere analiticamente specificati per iscritto i compiti affidati al responsabile.
3. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'accordo sottoscritto.
4. Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, anche tramite ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Art. 9 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

1. L'accesso alle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza è consentito solamente agli autorizzati al trattamento e all'eventuale responsabile (esterno) se individuato.
2. Gli autorizzati al trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni dello stesso titolare.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo soggetti svolgenti attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale autorizzato addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti si deve attenere alle istruzioni riportate nell'accordo sottoscritto dalla ditta di appartenenza, nominata responsabile del trattamento.
5. Gli addetti ad altre operazioni possono operare nei locali solo se autorizzati o in presenza di autorizzati dell'Ente sulla base delle istruzioni impartite dal titolare.

Art. 10 - Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione dei sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la lettura delle targhe dei veicoli e per l'emergenza

1. Il titolare individua gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli autorizzati nell'ambito della gestione dei sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana e per la lettura targhe vengono nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale, rivestenti la qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 c.p.p., che per esperienza, capacità ed affidabilità

forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli autorizzati nell'ambito della gestione dei sistemi integrati per l'emergenza devono essere individuati tra gli operatori della Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. Con la lettera di autorizzazione, sono affidati ai singoli autorizzati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. A seguito autorizzazione, vengono fornite a stretto uso personale agli autorizzati, che ne divengono i custodi, le password e le chiavi di accesso alle sale operative ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 11 - Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito agli autorizzati, come indicato nei punti precedenti.
2. Gli autorizzati vengono dotati di credenziali di accesso al sistema che è fornito di "log" per l'estrazione delle immagini, da conservarsi per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
3. I soggetti individuati per il controllo dal titolare vigilano sull'accesso ai locali delle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza, custodiscono le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all'art.1, devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al presente regolamento, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) raccolti in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, per le quali sono trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2.

2. Le telecamere dei suddetti impianti consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto, anche con utilizzo di appositi software; possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, alla Centrale della Mobilità e alle Sale operative delle Forze dell'Ordine ad esse connesse per il perseguimento dei fini istituzionali. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali perseguite.

3. Le immagini videoregistrate dalle telecamere sono conservate per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di Polizia Giudiziaria, nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

4. I dati acquisiti nell'ambito dei rilievi degli incidenti stradali potranno essere conservati per periodi di tempo maggiore per attività di analisi, studio, divulgazione e prevenzione, a patto che i soggetti ripresi non siano riconoscibili e siano rispettati i principi di essenzialità del dato conservato.

Art. 13 – Obbligo di informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente. A tal fine il titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di “primo” e di “secondo” livello. Quanto all'informativa di “primo livello”, il titolare utilizzerà cartelli di avvertimento, posizionati prima

dell'accesso nell'area monitorata, per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente comprensibile. Il cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato, mentre l'informativa per esteso, cosiddetta di "secondo livello", verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.

3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

4. Per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta si rimanda allo specifico provvedimento dell'Ente in materia di costi di riproduzione.

Art. 15 – Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Per finalità di indagine, è consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta, qualora non abbiano accesso diretto alle immagini.

3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

4. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta.

5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro i termini di conservazione previsti, onde evitare la cancellazione delle immagini. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

6. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato, al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.

Art. 16 – Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Andria ad altro titolare, per compiti di interesse pubblico, diversi da quelli particolari e giudiziari, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2. Ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, devono essere cancellati i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

Sezione II

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18 - Misure di sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto nei rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1 devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

2. La valutazione dell'adeguato livello di sicurezza tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente nei rispettivi ambiti di competenza alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal 10 D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è il competente dirigente che esercita le funzioni per conto del titolare.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento si intendono automaticamente decaduti in caso di contrasto con la normativa in materia di trattamento dei dati personali e dovranno essere eventualmente aggiornati.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.